



Delibera della Giunta Regionale n. 260 del 10/05/2023

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI

Oggetto dell'Atto:

ECO-SCHEMA 3 - INDIVIDUAZIONE DI OLIVETI DI PARTICOLARE VALORE
AMBIENTALE E PAESAGGISTICO.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a) il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, reca le norme sul sostegno ai Piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;
- b) il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- c) il regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;
- d) il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- e) la Commissione Europea con Decisione n. C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 ha approvato il Piano strategico della PAC per l'Italia riferito al periodo di programmazione 2023-2027 (PSP 2023-2027), di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115;
- f) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune;
- g) con il Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) del 23 dicembre 2022, n. 0660087 sono state approvate le *Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti*;

CONSIDERATO che

- a) il Decreto Masaf richiamato in premessa prevede all'articolo 16, comma 1, l'applicazione del regime per il clima, l'ambiente ed il benessere degli animali, indicati anche come Ecoschemi, il cui sostegno ed importi unitari sono pianificati nella sezione 5.1 Eco-schema del PSP;
- b) tra gli eco-schemi di cui all'articolo 16 del DM 23 dicembre 2022 n. 0660087, è contemplato l'eco-schema 3 riguardante il pagamento per la salvaguardia degli oliveti di valore paesaggistico-ambientale;
- c) l'articolo 19 del citato Decreto del 23 dicembre 2022 ed in particolare il comma 1 prevede un pagamento agli agricoltori in attività che provvedono al mantenimento e al recupero di oliveti a valenza ambientale e paesaggistica con una densità di impianto compresa tra 60 e 300 piante per ettaro o, per quelli individuati dalla regione o provincia autonoma competente per territorio, di 400 piante ad ettaro con la densità calcolata a livello di singola parcella/appezzamento;
- d) l'articolo 19 al comma 2 del citato Decreto del Masaf del 23 dicembre 2022 n. 0660087, prevede che gli oliveti di particolare valore paesaggistico con densità comprese tra 300 e 400 piante per ettaro sono individuati dalle Regioni/Province autonome con apposito provvedimento e a seguito di una specifica attività istruttoria, comprensiva di verifiche in loco. Tali oliveti sono riportati dall'Organismo pagatore, nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione della Regione o Provincia autonoma competente”.

PRESO ATTO che dall'istruttoria dei competenti Uffici regionali si evince

- a) che dai dati ISTAT del 2020 la superficie olivetata totale della Regione Campania ammonta a circa 72.000 ettari e che gli areali delle superfici olivetate per la produzione di oli DOP, così come individuati, sono conformi alle indicazioni di cui all'articolo 19 comma 2 del D.M. n. 660087 del 23.12.2022 in quanto gli

oliveti sono di tipo paesaggistico ambientale per la loro ubicazione in parchi nazionali o in penisola sorrentina o sulle colline avellinesi e casertane considerandosi tali anche gli oliveti che posseggono da 300 a 400 piante per ettaro;

- b) che è necessario individuare gli oliveti di particolare valore paesaggistico con densità di impianto tra 300 e 400 piante per ettaro quelli che insistono negli areali degli oli a Denominazione di origine Protetta (DOP) di seguito indicati:
- Dop Cilento;
 - Dop Colline Salernitane;
 - Penisola Sorrentina;
 - Dop Irpinia – Colline Ufita;
 - Terre Aurunche;
- c) che i territori nei quali ricadono le DOP dell'olio sopra riportate, presentano peculiarità di particolare valore paesaggistico in quanto la dop Cilento è individuata soprattutto nell'area sud e ovest del parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano mentre, la D.O.P. Colline Salernitane nell'area a nord del medesimo Parco ed ancora, la DOP olio penisola sorrentina ricade in ben 13 comuni costieri e dei monti Lattari, oltre l'isola di Capri, che conferiscono al territorio in questione una caratteristica paesaggistica e ambientale unica al mondo;
- d) che i territori nei quali ricade la dop olio Terre Aurunche sono quelli individuati attorno al vulcano spento di Roccamonfina mentre, quelli della dop Irpinia – Colline dell'Ufita sono collocati sulle colline avellinesi e della media Valle del Calore, caratterizzati da antiche varietà di olivo e da sesti di impianto di 5x5 e 5x6 che li fanno rientrare in una densità di impianto tra 300 e 400 piante ad ettaro;
- e) che tale delimitazione consente di poter erogare un sostegno a quegli oliveti che pur raggiungendo 400 piante per ettaro continuano ad assolvere in quelle aree, una funzione paesaggistico-ambientale per le forme di allevamento e per l'adozione di pratiche tradizionali che caratterizzano un territorio prevalentemente collinare, con morfologie più accidentate e mosaici agricolo-forestali che continuano a conservare i caratteri tipici del paesaggio agricolo nonché il proprio patrimonio varietale;
- f) che per i controlli in loco di cui all'articolo 19, comma 2 del Decreto del Masaf del 23 dicembre 2022 n. 0660087, ci si avvale dei controlli effettuati annualmente a campione dall'Ente di certificazione dell'olio DOP Agroqualità sulle denominazioni degli oli di origine controllata;
- g) che i suddetti dati delle DOP Cilento, Colline Salernitane, Penisola Sorrentina, Irpinia-Colline Ufita, Terre Aurunche ed i relativi controlli effettuati dall'organismo di certificazione, trasmessi con mail del 5/05/2023 costituiscono la base istruttoria rappresentativa per poter dare applicazione alle previsioni dell'art. 19, comma 2, del Decreto MASAF prot. n. 660087/2022;
- h) che l'accesso ai fondi PAC da parte degli olivicoltori in attività che conducono oliveti con densità di impianto tra 300 e 400 piante per ettaro rappresenta, negli areali considerati, uno degli strumenti chiave per assicurare la tenuta economica di queste aziende agricole nell'ambito del più ampio obiettivo strategico regionale della tutela e della salvaguardia del territorio che queste aziende assicurano soprattutto nelle aree interne;

RITENUTO pertanto

- a) di dover individuare, ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 comma 2 del D.M. n. 660087 del 23.12.2022, gli oliveti di particolare valore paesaggistico in possesso dei seguenti requisiti:
- a.1) densità tra 300 e 400 piante per ettaro collocati nell'area di origine delle DOP olio di seguito indicate:
- Dop Cilento;
 - Dop Colline Salernitane;
 - Penisola Sorrentina;
 - Dop Irpinia – Colline Ufita;
 - Terre Aurunche;
- a.2) densità d'impianto compresa tra 300 e 400 piante ad ettaro per ciascun appezzamento/parcella;
- a.3) essere stati impiantati da almeno 5 anni a far data dalla data di adozione della presente deliberazione;
- b) di dover precisare che gli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica sopra descritti, per ricevere le compensazioni finanziarie previste dal Piano Strategico Politica agricola comunitaria (PSP) 2023/2027, devono aderire agli impegni di cui all'Eco-schema 3 del Decreto n. 660087/2022 articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c) e saranno sottoposti ai controlli previsti per i pagamenti diretti;

VISTI

- a) il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che reca norme sul sostegno ai Piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica Agricola

Comune (Piani strategici della PAC), finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;

- b) il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- c) il Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;
- d) il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- e) la Commissione Europea con Decisione n. C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 ha approvato il Piano strategico della PAC per l'Italia riferito al periodo di programmazione 2023-2027 (PSP 2023-2027), di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115;
- f) il Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) del 23 dicembre 2022, n. 0660087 con il quale sono state approvate le *Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti*;
- g) i risultati dei controlli in loco effettuati dall'Ente di certificazione in Campania degli oli a denominazione di origine protetta (DOP);

Propone e la Giunta in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate

- 1) di individuare, ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 comma 2 del D.M. n. 660087 del 23.12.2022, gli oliveti di particolare valore paesaggistico in possesso dei seguenti requisiti:
 - 1.1) densità tra 300 e 400 piante per ettaro collocati nell'area di origine delle DOP olio di seguito indicate:
 - Dop Cilento;
 - Dop Colline Salernitane;
 - Penisola Sorrentina;
 - Dop Irpinia – Colline Ufita;
 - Terre Aurunche;
 - 1.2) densità d'impianto compresa tra 300 e 400 piante ad ettaro per ciascun appezzamento/parcella;
 - 1.3) essere stati impiantati da almeno 5 anni a far data dalla data di adozione della presente deliberazione;
- 2) di precisare che gli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica sopra descritti, per ricevere le compensazioni finanziarie previste dal Piano Strategico Politica agricola comunitaria (PSP) 2023/2027, devono aderire agli impegni di cui all'Eco-schema 3 del Decreto n. 660087/2022 articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c) e saranno sottoposti ai controlli previsti per i pagamenti diretti;
- 3) di trasmettere il presente atto al Gabinetto del Presidente, all'Autorità di Gestione del PSP 2023/2027, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ad Agea coordinamento, all'organismo pagatore AGEA e al BURC per la pubblicazione.

ERRATA CORRIGE

(ai sensi dell'art. 10, comma 3, Regolamento interno Giunta regionale – D.G.R.C. n° 701/2022)

Si precisa che nella presente Deliberazione, per mero errore materiale, non sono stati inseriti tra gli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica con densità di impianto tra 300 e 400 piante ad ettaro per appezzamento/parcella anche quelli appartenenti alla Comunità Montana del Taburno, alla Comunità Montana del Titerno e Alto Tammaro e alla Comunità Montana del Fortore.

È necessario, quindi, integrare la presente deliberazione di Giunta Regionale prevedendo che tra gli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica con densità di impianto tra 300 e 400 piante ad ettaro per appezzamento/parcella siano inseriti anche quelli presenti negli areali e nei comuni delle Comunità Montane:

- a. Taburno;
- b. Titerno e Alto Tammaro;
- c. Fortore.

Pertanto, il punto 1) del Deliberato, e il corrispondente punto a) del Ritenuto, si leggano come di seguito indicato:

1. individuare, ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 comma 2 del D.M. n. 660087 del 23.12.2022, gli oliveti di particolare valore paesaggistico in possesso dei seguenti requisiti:
 - 1.1) densità tra 300 e 400 piante per ettaro collocati nell'area di origine delle DOP olio di seguito indicate:
 - Dop Cilento;
 - Dop Colline Salernitane;
 - Penisola Sorrentina;
 - Dop Irpinia – Colline Ufita;
 - Terre Aurunche;
 - 1.2) densità d'impianto compresa tra 300 e 400 piante ad ettaro collocati nei territori delle Comunità Montane:
 - Taburno;
 - Titerno e Alto Tammaro;
 - Fortore;
 - 1.3) essere stati impiantati da almeno 5 anni a far data dalla data di adozione della presente deliberazione;